Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 650/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

(GU L 91 del 31.3.2001, pag. 51)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 94 del 4.4.2001, pag. 31 (650/2001)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 650/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ([2]) in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ([4]), sono stati instaurati contingenti quantitativi annui per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II di detto regolamento. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2) La Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ([6]), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2000 attribuiti ma non utilizzati.

(4) Non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 2000.

(5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 2001 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 2000 a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

(6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.

(7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire la continuità dell'attività commerciale degli importatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni delle correnti di scambio.

(8) È opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2001.

(9) Occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento usato per la ripartizione dei contingenti del 2001, rappresentato dall'anno 1998 o 1999, in quanto tale periodo continua a riflettere il normale andamento delle correnti commerciali per i prodotti di cui trattasi. Quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni dei prodotti originari della Cina oggetto dei contingenti anzidetti nel corso del 1998 o del 1999.

([1]) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
([2]) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
([3]) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
([4]) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.
([5]) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.
([6]) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

▼B

(10) È opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto dell'assegnazione dei contingenti comunitari per il 2001. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(11) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate e riservare l'accesso a tale parte agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 2000. Inoltre appare necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(12) Ai fini dell'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenze da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

(13) È opportuno prevedere, ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice NC.

(14) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

(15) Vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che gli operatori economici devono espletare all'importazione e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una volta sola all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 2001 la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione.

(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione nel 2001 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2000 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2000 sono ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

▼B

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori e specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il volume richiesto da ciascun importatore non può superare quello indicato nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale e stata loro accordata una licenza d'importazione in base del regolamento (CE) n. 2201/1999 della Commissione [1].

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del ►C1 30 aprile 2001 ◄.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini dell'assegnazione della parte di ciascun contingente ad essi riservata, gli importatori che possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, indicato dall'importatore, dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza.

3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

— il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 da lui stesso o, se del caso, dall'operatore di cui ha ripreso l'attività,

— il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 2339/2000 della Commissione [2] per i prodotti oggetto della domanda di licenza può allegare a quest'ultima una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in causa effettuate nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del ►C1 14 maggio 2001 ◄, numero e volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento scelto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro e non oltre 20 giorni del ricevimento di tutte le informazioni richieste in base all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2001. La loro validità non può essere prorogata.

(1) GU L 268 del 16.10.1999, pag. 10.
(2) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 28.

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DA RIDISTRIBUIRE

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	4 632 695 paia
	6403 51 6403 59	1 368 549 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	1 838 095 paia
	ex 6404 11 (2)	3 567 596 paia
	6404 19 10	9 662 302 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	7 156 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	7 509 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sitentici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

▼B

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali 70 %	Parte riservata agli altri importatori 30 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	3 242 887 paia	1 389 808 paia
	6403 51 6403 59	957 984 paia	410 565 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	1 286 666 paia	551 429 paia
	ex 6404 11 (2)	2 497 317 paia	1 070 279 paia
	6404 19 10	6 763 611 paia	2 898 691 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 009 tonnellate	2 147 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 256 tonnellate	2 253 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa desnità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad lato contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

▼B

ALLEGATO III

QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO DA UN IMPORTATORE NON TRADIZIONALE

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	5 000 paia
	ex 6404 11 (2)	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticiali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintentici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

▼B

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
4e division: Mise en œuvre des politiques commerciales
Services des licences
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, rue Général-Leman 60,
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. ►C1 (49) 619 69 08-0 ◄
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

4. GREECE

Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street
GR-Athens 105-63
Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

▼B

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero
DG per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi —
Divisione VII
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39 06) 599 31 — 59 93 24 19 — 59 93 24 00
Fax (39 06) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 23 86
Fax (43) 17 11 02

12. PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel.: (351-1) 791 18 00/19 43
Fax: (351-1) 793 22 10, 796 37 23
Telex: 13 418

13. SUOMI

Tullihallitus
Erottajankatu 2
FIN-00101 Helsinki
P. (358-9) 61 41
F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57